



Revisione e aggiornamento del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università Atto del Governo 370

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	370	
Titolo:	Schema di decreto ministeriale concernente revisione e aggiornamento del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università	
Ministro competente	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca	
Norma di delega:	Decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, articoli 2 e 7, comma 1	
Numero di articoli:	5	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	06/12/2016	07/12/2016
assegnazione:	28/12/2016	28/12/2016
termine per l'espressione del parere:	17/01/2017	17/01/2017
Commissioni competenti:	5ª Bilancio - 7ª Istruzione pubblica, beni culturali	V Bilancio - VII Cultura

Presupposti normativi

Lo schema di decreto interministeriale **modifica il D.I. 14 gennaio 2014, n. 19** – adottato ai sensi degli artt. 2 e 7, co. 1, del [d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 18](#) – che ha individuato i principi contabili e gli schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università.

La possibilità di aggiornamento del D.I. 19/2014 è prevista – in accordo con quanto dispone l'[art. 2 del d.lgs. 18/2012](#) – dall'art. 1, co. 2, dello stesso D.I.

Al riguardo si ricorda che, sulla base dell'[art. 5 della L. 240/2010](#), che aveva delegato il Governo, fra l'altro, a rivedere la disciplina della contabilità degli atenei, il [d.lgs. 18/2012](#) aveva disposto che, entro il termine del **1° gennaio 2014**, le università dovevano procedere all'introduzione di un sistema di **contabilità economico-patrimoniale** e di un **bilancio unico di ateneo**, nonché di sistemi e procedure di **contabilità analitica**.

Il termine per l'introduzione della nuova disciplina è stato, poi, **prorogato al 1° gennaio 2015** dall'art. 6, co. 2, del [D.L. 150/2013 \(L. 15/2014\)](#).

La nuova disciplina si applica, in base all'art. 5, co. 7, del d.lgs. 18/2012, **anche alle università non statali** legalmente riconosciute, sulla base delle procedure e modalità definite dai propri statuti e regolamenti.

La relazione illustrativa allo schema di [d.lgs. 18/2012 \(A.G. 395\)](#) motivava l'inclusione delle università non statali legalmente riconosciute con esigenze di comparazione e per obblighi di trasmissione legati al **contributo pubblico** di cui esse beneficiano ([L. 243/1991](#)).

Più specificamente, in base all'art. 1 del [d.lgs. 18/2012](#), il **quadro** informativo **economico-patrimoniale** delle università è formato da:

- **bilancio** unico d'ateneo di **previsione annuale autorizzatorio**, composto da *budget* economico unico di ateneo e *budget* degli investimenti unico di ateneo;
- **bilancio** unico d'ateneo di **previsione triennale**, composto anch'esso da *budget* economico e *budget* degli

- investimenti;
- **bilancio unico d'ateneo di esercizio**, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa, e corredato da una relazione sulla gestione;
- **bilancio consolidato** con le proprie aziende, società, o altri enti controllati, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Le università sono inoltre tenute ad adottare sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di gestione.

Infine, le **università considerate amministrazioni pubbliche** ai sensi dell'art. 1, co. 2, della [L. 196/2009](#) – dunque, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici, rientranti nell'elenco degli enti e degli organismi facenti parte del conto economico della P.A., annualmente redatto dall'ISTAT (cfr. [elenco pubblicato nella GU 229 del 30 settembre 2016](#) ed [elenco dettagliato](#) delle singole unità pubblicato dall'ISTAT) – sono altresì tenute a predisporre un **bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio** e un **rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria**, al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche.

Tali obblighi sono **conformi a quanto previsto nel d.lgs. 91/2011**, recante norme sull'armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio delle PA diverse dagli enti territoriali.

In particolare, il [d.lgs. 91/2011](#) dispone che le **amministrazioni pubbliche** in regime di **contabilità civilistica** predispongono un **budget economico**. Tale *budget* è predisposto sulla base dei criteri fissati nel [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013](#) al fine di assicurare il consolidamento dei conti pubblici, e dunque al fine di garantire la raccordabilità di tale documento con gli analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria.

Inoltre, le PP.AA. in regime di contabilità civilistica sono tenute alla redazione di un **rendiconto finanziario** in termini di liquidità predisposto secondo i principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità (OIC) (art. 16) e devono assicurare la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria predisponendo un conto consuntivo avente natura finanziaria.

Infine, le pubbliche amministrazioni in regime di contabilità civilistica, sono tenute a riclassificare i propri dati contabili attraverso la rilevazione del Sistema informativo di codifica uniforme delle operazioni di incasso e pagamento degli enti pubblici (**SIOPE**). Ciò, in relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica (art. 17).

Infine, si ricorda che le amministrazioni pubbliche non territoriali di cui all'[art. 1, co. 2, della L. 196/2009](#) hanno l'obbligo di redazione del **bilancio consolidato** con le proprie aziende, società e altri enti controllati (art. 18). A tal fine, ai sensi dell'[art. 18 del d.lgs. 91/2011](#), deve essere emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, concernente il "Regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati". Sullo schema di decreto ([Atto n. 252](#)) le Camere hanno espresso parere favorevole con condizioni in data 8 marzo 2016. Il decreto, peraltro, non risulta finora adottato.

Nelle more della pubblicazione di tale decreto, è stato emanato il [decreto interministeriale \(MIUR e MEF\) 11 aprile 2016, n. 248](#) (Schemi di bilancio consolidato delle università).

In particolare, l'[art. 2 del d.lgs. 18/2012](#) ha rimesso ad un **decreto MIUR-MEF**, sentita la CRUI, la definizione dei **principi contabili e degli schemi di bilancio in contabilità economico patrimoniale**, in **conformità** alle disposizioni di cui al [d.lgs. 91/2011](#).

E' quindi intervenuto il **D.I. 14 gennaio 2014, n. 19**, che analizza le poste di bilancio particolarmente significative per il settore universitario e che, per quanto non espressamente in esso previsto, rimanda alle disposizioni del Codice civile (artt. 2423 ss.), e ai [principi contabili nazionali](#) emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Ai sensi dell'[art. 9 del d.lgs. 18/2012](#), per la revisione e l'aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio, nonché per il monitoraggio dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale e della contabilità analitica nelle università, il MIUR si avvale della **Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università**, costituita, con mandato triennale, con [DM 16 luglio 2014, n. 578](#).

Si ricorda infine che, sulla base dell'[art. 8 del D.I. 19/2014](#), il MIUR, avvalendosi della citata Commissione per la contabilità economico-patrimoniale, ha adottato con [decreto direttoriale 2 dicembre 2015, n. 3112](#) la prima edizione del manuale tecnico-operativo a supporto delle attività gestionali.

Lo schema della [seconda versione](#) del manuale, contenente le fattispecie non trattate all'interno della prima edizione, è disponibile dal 16 marzo 2016.

Contenuto

Lo schema di decreto – corredato di relazione illustrativa e relazione tecnica – consta di **5 articoli** e di **1 allegato**.

Esso è, inoltre, corredato:

- del parere favorevole della CRUI, espresso il 9 novembre 2016;
- della nota n. 91222 del 24 novembre 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, rappresentata l'assenza, in linea di massima, di osservazioni da formulare, ha evidenziato l'opportunità di alcune modifiche relative all'art. 4 e all'allegato 1, già recepite nello

- schema;
- di un testo a fronte fra il D.I. 19/2014 e lo schema di modifica.

La **relazione illustrativa** fa presente che, in sede di elaborazione del Manuale tecnico operativo a supporto delle attività gestionali (v. *ante*), la Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università ha riscontrato alcune incongruenze. E', pertanto, emersa l'esigenza di intervenire a chiarimento di alcuni concetti per la valutazione di significative poste di bilancio, al fine di rendere omogenea e univoca l'applicazione dei criteri stessi da parte degli atenei e, quindi, conformi e comparabili i relativi bilanci.

Evidenzia, inoltre, che la Commissione ha constatato una errata interpretazione, da parte di alcuni atenei, della voce "Costi per la ricerca e l'attività editoriale" di cui all'aggregato XI – Costi della gestione corrente – dello schema di conto economico di cui all'all. 1 del D.I. 19/2014.

In particolare, l'**art. 1** modifica l'**art. 3, co. 3**, del **D.I. 19/2014**, che attualmente stabilisce che **in calce allo stato patrimoniale** devono essere esposte le garanzie prestate direttamente o indirettamente, l'ammontare complessivo degli impegni assunti con soggetti terzi, non ancora tradotti in scritture contabili, ed ogni altra posta classificabile tra i **conti d'ordine**, secondo i criteri stabiliti dal [principio contabile n. 22](#) emanato dall'OIC.

Lo schema di decreto **elimina il riferimento allo specifico principio contabile**.

La **relazione illustrativa** evidenzia che tale modifica è dettata dall'opportunità di evitare riferimenti specifici che nel tempo possono risultare incongruenti.

L'**art. 2, co. 1**, modifica l'**art. 4, co. 1**, del **D.I. 19/2014**, che stabilisce le **voci dello stato patrimoniale** e ne fornisce specifici criteri di valutazione.

In particolare:

- la **lett. a)**, che interviene sulla **lett. b)** del citato art. 4, co. 1, relativa alle **immobilizzazioni materiali**, riguarda la **valutazione del patrimonio librario**. In particolare, con riguardo ai metodi che gli atenei possono utilizzare per i **libri che perdono valore nel corso del tempo**, **elimina** – relativamente al metodo dell'iscrizione nell'attivo patrimoniale - **il riferimento all'[art. 2426, n. 12\), del codice civile](#)**.

Si tratta di una innovazione derivante dall'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del n. 12 dell'[art. 2426 c.c.](#) citato (art. 6, co. 8, lett. *l*), del [d.lgs. 139/2015](#)).

Rimangono fermi, per gli atenei, i principi indicati dal n. 12 citato, già testualmente indicati nell'art. 4, co. 1, del D.I. 19/2014.

In particolare, l'iscrizione nell'attivo patrimoniale avviene ad un valore costante qualora (le collezioni librarie) siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

- Le **lett. b), c) e d)** intervengono sempre sulla **lett. b)** del citato art. 4, co. 1, prevedendo, nel caso di donazione, lascito testamentario o altre liberalità, la possibilità di valorizzare i beni tenendo conto del valore indicato non solo nell'atto di donazione, ma anche nell'atto di successione.

La **relazione illustrativa** evidenzia che tale modifica è finalizzata a completare i riferimenti delle diverse ipotesi di provenienza per gli atti a titolo gratuito.

In mancanza di questi valori, per gli **immobili** si prevede ora la valorizzazione sulla base del **valore catastale**, mentre per le altre tipologie di beni rimane ferma la previsione (ora generale) di una relazione di stima da parte di un esperto del settore. Sono previste inoltre modifiche di carattere contabile sulla contabilizzazione delle immobilizzazioni provenienti da liberalità.

La **relazione illustrativa** evidenzia che tali modifiche contabili servono ad omogeneizzare le disposizioni per la valorizzazione delle immobilizzazioni provenienti da atti di donazione con le disposizioni in materia di principi contabili nazionali.

- La **lett. e)** interviene sulla **lett. c)** del citato art. 4, co. 1, relativa alle **immobilizzazioni finanziarie**, ossia le partecipazioni destinate ad investimento durevole. Fermo rimanendo che, per la relativa valutazione, si considera, in generale, il costo sostenuto per l'acquisizione della partecipazione, si propone ora una modifica riguardante la valutazione delle partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati. Mentre, secondo il testo vigente, tali partecipazioni sono valutate in base al metodo del patrimonio netto (art. 2426, primo comma, punto 4, del Codice civile), ora si prevede che, **solo in presenza di perdite durevoli di valore**, la valutazione è effettuata in base all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

La **relazione illustrativa** evidenzia che con tale modifica si ottiene una notevole semplificazione nella valutazione da parte degli atenei, senza comunque pregiudicare la correttezza della rappresentazione in linea con i principi civilistici.

- La **lett. f)** interviene sulla **lett. g)** del citato art. 4, co. 1, relativa ai **ratei e risconti**, apportando modifiche sulla valutazione contabile delle commesse, dei progetti e delle ricerche finanziate o co-finanziate da soggetti terzi, in particolare consentendo di **omogeneizzare la disciplina dei proventi** applicabile alle diverse fattispecie.

L'**art. 3** modifica l'**art. 5, co. 1, lett. b)**, del **D.I. 19/2014**, che riguarda i criteri di predisposizione del primo **Stato Patrimoniale** degli atenei, e in particolare quello relativo ad **immobili e terreni di terzi a disposizione**. In particolare, mentre il testo vigente prevede che tali immobili non devono essere valorizzati nei conti d'ordine qualora l'ateneo non abbia su di essi diritti reali perpetui – nel qual caso il relativo valore va imputato tra le immobilizzazioni –, la modifica proposta prevede che essi debbano essere valorizzati in ogni caso nei conti d'ordine.

La **relazione illustrativa** fa presente che con tale modifica si rende omogenea la classificazione nei conti d'ordine di tutti gli immobili di terzi concessi in uso, anche perpetuo e gratuito, agli atenei.

Con riferimento all'**art. 4** - riformulato secondo le indicazioni della Ragioneria generale dello Stato – , la **relazione illustrativa** evidenzia, anzitutto, che le modifiche da esso recate si rendono necessarie per **coordinare le disposizioni previste per le università**, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'**art. 1, co. 2, della L. 196/2009**, **alle disposizioni previste dall'art. 17 del d.lgs. 91/2011 per tutte le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica**.

In particolare, specifica che le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica non sono tenute all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'**art. 4 del d.lgs. 91/2011**, mentre hanno l'obbligo di redigere un documento previsionale e consuntivo in termini di cassa, sulla base dello schema allegato al D.M. 27 marzo 2013 (**allegato 2**).

Si veda anche, in proposito, la **Circolare della Ragioneria generale dello Stato del 24 marzo 2015, n. 13**.

Pertanto, l'**art. 4** anzitutto **abroga**, al **co. 1**, l'**art. 6 del D.I. 19/2014**, che dispone che le università sono tenute ad adottare (a decorrere dal 1° gennaio 2014) il **Piano dei conti**, la cui struttura deve essere definita con decreto MIUR, di concerto con il MEF (mai adottato).

Al riguardo, si ricorda che l'adozione del piano dei conti non era prevista dal **D.lgs. 18/2012**.

Il **co. 2** apporta alcune modifiche all'**art. 7 del D.I. 19/2014**, inerente i criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico di ateneo non autorizzatorio, e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria.

In particolare, la **lett. a)** – che interviene sul **co. 1** – introduce l'obbligo di redazione del bilancio preventivo unico di ateneo e del rendiconto unico di ateneo **in termini di cassa**, tenendo conto, oltre che degli schemi dell'allegato 2 (come sostituito dall'**art. 5, co. 2**, dello schema in esame), anche del Manuale tecnico operativo.

La **lett. b)** sostituisce il **co. 2** (che descrive le modalità di predisposizione contabile dei documenti citati), richiedendo la coerenza tra le risultanze del rendiconto unico d'ateneo e quelle del rendiconto finanziario dell'ateneo.

La **lett. c)** sostituisce il **co. 3** (che dettaglia il contenuto del rendiconto unico d'ateneo), stabilendo che le codifiche SIOPE sono aggiornate – **tenendo conto della specificità del settore universitario** e del regime contabile vigente per il comparto – secondo la struttura del piano dei conti finanziario di cui al **DPR 132/2013**, al fine di ricondurre univocamente ciascuna transazione elementare al livello di dettaglio aggregato previsto dall'allegato 2. A decorrere dall'adeguamento SIOPE, cessa l'obbligo di redigere il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria con le modalità precedenti. Inoltre, le università allegano al bilancio unico d'ateneo d'esercizio il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria secondo la codifica SIOPE che contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi.


La **lett. d)** abroga i **co. 4 e 5**, che contengono aspetti contabili di dettaglio relativi al rendiconto unico d'ateneo.

L'**art. 5, co. 1**, apporta modifiche ad alcune delle voci contenute nell'**Allegato 1 del D.I. 19/2014** recante gli schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale.

L'**art. 5, co.2**, sostituisce l'**Allegato 2 del D.I. 19/2014**, recante gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto finanziario.

Secondo la **relazione illustrativa**, la revisione dell'allegato 2 avviene in coerenza con lo schema di cui al D.M. 27 marzo 2013.

Senato: Dossier n. 423
Camera: Atti del Governo n. 367
11 gennaio 2017

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	 CD_cultura

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
CU0285